

Una sentenza del Tribunale di Aosta favorevole alle competenze del Geometra

Il Collegio dei Geometri di Aosta segnala un'interessante sentenza in cui si precisa che nella competenza dei geometri sono previste la progettazione, direzione lavori e calcolo strutturale in cemento armato per "modeste costruzioni civili".

Si tratta della sentenza 29 giugno 2006 n. 683/06 del Tribunale di Aosta, emessa dal Giudice Dr. Eugenio Gramola che ha assolto un geometra per aver redatto un progetto per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, articolato in tre livelli, con opere in cemento armato, in quanto la "modesta entità" deve essere valutata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Sent. n. 683/06 del 29.06.2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME

DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA

in composizione monocratica
Giudice Dr. Eugenio Gramola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella pubblica udienza del 29 giugno 2006 nel procedimento penale contro..... nato ad Aosta il, residente a, (A0), libero - contumace

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'articolo 348 codice penale, perché, redigendo un progetto per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione, articolato in tre livelli, con opere in cemento armato, su un terreno sito in Gignod frazione Chambavaz, distinti al catasto al foglio

....., mappali....., esercitava abusivamente, senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo dello Stato, la professione di ingegnere. Fatti commessi in Valle d'Aosta, fino al luglio 2004.

In fatto ed in diritto

In base alle disposte perizie si è accertato che l'opera de qua può considerarsi "modesta", sicché la sua progettazione e direzione lavori rientra nella competenza professionale del geometra.

L'imputato va dunque mandato assolto dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

P.q.m.

Visto l'art. 530 cpp

Assolve

..... dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Aosta, 25 giugno 2006

Il testo della perizia del CTU

Al Tribunale ordinario di Aosta, rito monocratico, processo penale n. 339/06 nei confronti del Geom..... (Giudice Dr-Eugenio Gramola)

Il quesito posto dal Giudice

In data 12/04/2006 il Giudice pose il seguente quesito:

Accertare se le opere per le quali è giudizio, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, richiedessero la progettazione da parte di un ingegnere e non da parte di un geometra. Precisi in particolare il perito se un geometra dispone delle tecniche necessarie per la progettazione di un'opera quale quella di cui in imputazione.

Oggetto della perizia

Oggetto della perizia sono le opere in conglomerato cementizio armato esistenti nell'edificio di civile abitazione di proprietà della Sig.ra sito nel comune di Gignod, frazione Chambavaz, distinto in Catasto al foglio, mappali

La normativa analizzata per rispondere al quesito

La legge 5 Novembre 1971 n. 1086 detta una disciplina generale in materia di "opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". L'articolo 2 di tale legge così dispone: "La costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".

A mio giudizio, la legge citata abroga implicitamente l'art. 1 del R.D. 2229 del 16 Novembre 1939 intitolato: "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato". Tale norma infatti non consentiva ai geometri di progettare o dirigere i lavori relativi alle suddette opere, attribuendo tale competenza, in esclusiva, ad ingegneri ed architetti.

La legge n. 1086 riconosce

geometri ("modeste costruzioni civili").

Durante la 14-esima legislatura sono stati presentati due progetti di legge per disciplinare le competenze professionali dei geometri: il n. 9911 (iniziativa del senatore Rollandin) ed il n. 2592 (iniziativa dei senatori Brutti e Maschioni). In zona non sismica entrambi prevedono i seguenti limiti: "non più di tre piani fuoriterza, oltre un piano seminterrato o interrato". Sebbene entrambi i progetti di legge non abbiano concluso il loro iter e quindi non siano diventati legge, ad essi farò riferimento nel seguito.

Considerazioni quantitative sull'opera in esame

L'edificio è classificabile come villa monofamiliare costituita da un piano interrato, due piani fuori terra ed un sottotetto non abitabile. La cubatura fuori terra risulta:

991 e n. 2592, concludo che, sotto il profilo quantitativo, l'opera può considerarsi modesta e quindi la sua progettazione e direzioni lavori rientrano nelle competenze professionali del geometra.

Considerazioni qualitative sull'opera in esame

Guardando l'edificio dall'esterno sono ben visibili orizzontamenti di forma semicircolare e quindi travi ad asse curvilineo, che, sotto l'effetto dei carichi verticali, si deformano con un comportamento tridimensionale. A tal proposito osservo che la progettazione di tali elementi rientra nelle competenze del geometra poichè, in rapporto all'altezza del solaio, le luci risultano così modeste da rendere accettabile l'approssimazione mediante i classici schemi piani illustrati nei corsi per geometri.

Le restanti travi, ad asse rettilineo, hanno anch'esse una luce modesta in rapporto all'altezza

geometra dispone delle tecniche necessarie alla sua progettazione, che, insieme alla direzione lavori, rientra nelle competenze professionali del geometra.

Osservo infine che il collaudatore, Arch nella sua relazione, non ha sollevato alcun dubbio sulla validità delle soluzioni tecniche adottate dal progettista.

Formalità conclusive

Con quanto sopra esposto ritengo di aver compiutamente assolto il mandato ricevuto e rimango a disposizione del Giudice per fornire i chiarimenti che fossero eventualmente necessari.

Ing. Silvio Valente Professore Ordinario di "Scienza delle Costruzioni" presso la Prima Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino

Torino, 22/5/2006